

307 m
RA 640 N/RIA

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale n°80213470588)

CONTRATTO

CIG 2163852328 ✓

MINISTERO DELLA DIFESA

NAVARM

Divisione Contratti

Report n° 20093


in data 14 DIC 2011

T/1287

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e la Ditta "SELEX SISTEMI INTEGRATI S.P.A.", con sede legale in Roma, per il "Completamento dell'installazione del sistema TESEO a bordo delle Unità Classe Orizzonte e adeguamento del software operativo del Combat Management System per l'integrazione del sistema TESEO e DAVIDE" per l'importo complessivo di euro 14.480.770,72 (quattordicimilioni quattrocentottantamilasettecento settanta/72).

L'anno duemilaundici, il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me Dott.ssa Livia Maniscalco, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito da testimoni secondo quanto disposto dall'articolo 47



della legge 16/02/1913 n°89 - modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARSI:

- la Dott.ssa Giorgia FELLI, Dirigente nel Ministero della Difesa (Direzione Generale degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto del Direttore Generale del 22/01/2009, registrato alla Corte dei Conti in data 07/04/2009, e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Ditta",
- il Sig. Giuseppe BENEDETTI nato a Milano il giorno 26/11/1968 in qualità di Procuratore Speciale della Ditta "SELEX SISTEMI INTEGRATI S.P.A." (Codice Fiscale n°05576291008), con sede legale in Roma, Via Tiburtina n°1231, come risulta dal Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 27/06/2011 e dalla Procura n°57210 di Repertorio in data 27/06/2011.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io, Ufficiale Rogante, sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico - amministrativa.

PREMESSO CHE:

- a seguito della determinazione a contrarre n°048 del 26/04/2011, è stata inviata richiesta di offerta alla Ditta "SELEX SISTEMI INTEGRATI S.P.A." in data 03/05/2011;
- la Ditta ha presentato offerta in data 04/07/2011;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;
- i prezzi congruiti sono stati sottoposti all'accettazione della Ditta in data 03/11/2011;
- la Ditta ha accettato tali prezzi in data 04/11/2011.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE).

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni generali fissate nel capitolato generale d'onori per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa, approvato con decreto ministeriale n°200 in data 14/04/2000, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi

Al. Carozzaleo

effery

Al. Carozzaleo

dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

ARTICOLO 2 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO).

La fornitura oggetto del presente contratto è soggetta al vincolo derivante dalla classifica di sicurezza dello Stato con grado di "Riservatissimo".

Pertanto, la Ditta si impegna a garantire, nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'osservanza degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. 3 febbraio 2006 e dalle disposizioni integrative contenute nella direttiva PCM ANS 3/2006, richiamata all'articolo 50 del D.P.C.M. citato. Si obbliga, altresì, ad osservare scrupolosamente le condizioni fissate nell' "Appendice Riservata" al contratto che, essendo di carattere classificato, è conservata negli archivi del Ministero della Difesa (Navarm 10^a Divisione).

ARTICOLO 3 (OGGETTO).

3.1 La fornitura oggetto del presente contratto si compone di n°5 lotti come di seguito indicato:

LOTTO 1 - Adeguamento ILDS (Inner Layer Defence System)

- SUBLOTTO 1A

Documentazione di programma e progetto.

- SUBLOTTO 1B

Aggiornamento software ILDS.

SUBLOTTO 1C

Produzione e fornitura varianti 1[^] Unità Navale.

SUBLOTTO 1D

Installazione, Setting To Work e integrazione del S/S ILDS stand alone della 1[^] Unità Navale e HAT integrate - Fase iniziale.

SUBLOTTO 1E

Produzione e fornitura varianti 2[^] Unità Navale.

SUBLOTTO 1F

Installazione, Setting To Work e integrazione del S/S ILDS stand alone della 2[^] Unità Navale e HAT integrate - Fase iniziale.

SUBLOTTO 1G


Installazione, Setting To Work e integrazione del S/S ILDS stand alone della 1[^] Unità Navale e HAT integrate - Fase di completamento.

SUBLOTTO 1H

Installazione, Setting To Work e integrazione del S/S ILDS stand alone della 2[^] Unità Navale e HAT integrate - Fase di completamento.

LOTTO 2 - Completamento installazione TESEO MK2-A

- SUBLOTTO 2A



Documentazione di programma e progetto.

- SUBLOTTO 2B

Fornitura Kit di integrazione del S/S TESEO per la 1^ Unità Navale.

SUBLOTTO 2C

Installazione Kit di integrazione S/S TESEO e Integrazione fisica a bordo 1^ Unità Navale.

SUBLOTTO 2D

Fornitura Kit di integrazione del S/S TESEO per la 2^ Unità Navale.

SUBLOTTO 2E

Installazione Kit di integrazione S/S TESEO e Integrazione fisica a bordo 2^ Unità Navale.

SUBLOTTO 2F

Fornitura di n°4 Bilancino multiplo per sollevamento dei contenitori OTOMAT.

LOTTO 3 - Sviluppo ed implementazione varianti al CMS

- SUBLOTTO 3A

Documentazione di programma e progetto.

- SUBLOTTO 3B

Software operativo, software di simulazione e simulatori.

SUBLOTTO 3C

Integrazione a terra.

SUBLOTTO 3D

Installazione, Setting To Work, integrazione delle varianti CMS e HIT - 1^ Unità Navale.

SUBLOTTO 3E

SIT - 1^ Unità Navale.

SUBLOTTO 3F

Installazione, Setting To Work, integrazione delle varianti CMS e HIT - 2^ Unità Navale.

SUBLOTTO 3G

SIT - 2^ Unità Navale.

LOTTO 4 - validazione del S/S ILDS

- SUBLOTTO 4A

Documentazione.

- SUBLOTTO 4B

Validazione ILDS-76/62 DF Davide per i primi due impianti della 1^ Unità Navale.

- SUBLOTTO 4C

Validazione ILDS-76/62 DF Davide per i primi due impianti della 2^ Unità Navale.

- SUBLOTTO 4D

Validazione ILDS-76/62 DF Davide per il terzo impianto della 1^ Unità Navale.

- SUBLOTTO 4E

Validazione ILDS-76/62 DF Davide per il terzo impianto della 2^ Unità Navale.

Manuale

DF

DF

LOTTO 5 - validazione del S/S TESEO

- SUBLOTTO 5A

Documentazione.

- SUBLOTTO 5B

Validazione S/S TESEO Ammodernato della 1^ Unità Navale.

- SUBLOTTO 5C

Validazione S/S TESEO Ammodernato della 2^ Unità Navale.

3.2 Le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla Specifica Tecnica che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto al quale si allega.

3.3 Nel caso di discordanza tra le clausole previste dalla Specifica Tecnica e le clausole contrattuali, queste ultime avranno sempre valore prevalente.

3.4 In conformità della normativa vigente è stato elaborato il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi dovuti all'Interferenza sul luogo di lavoro (DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare tali rischi. Tale documento è annesso alla Specifica Tecnica del presente contratto.

ARTICOLO 4 (PREZZO).

L'importo complessivo della fornitura, che è di €
14.480.770,72 euro quattordicimilioni-
quattrocentottantamilasettecentosettanta/72), oltre
euro € 286.186,86 (euro duecentottantaseimila-
centottantasei/86) per IVA al 21% sui lotti 2F, 3B
e 3C. Tale importo è comprensivo di € 2.364,33
(euro duemilatrecentosessantaquattro/33) dovuti ai
costi per la sicurezza per i rischi da
interferenza, corrisposti nell'ambito del Lotto 1D,
ed € 218.563,09 (euro duecentodiciottomila-
cinquecentosessantatre/09) di oneri generali per la
sicurezza, è così suddiviso:

LOTTO 1

€ 2.629.765,30 (euro duemilioneiseicento-
ventinovemilasettecentosessantacinque/30) di cui:

- **SUBLOTTO 1A**

€ 652.418,46 (euro seicentocinquantaquemila-
quattrocentodiciotto/46);


- **SUBLOTTO 1B**

€ 349.324,14 (euro trecentoquarantanovemila-
trecentoventiquattro/14);

- **SUBLOTTO 1C**

€ 284.185,69 (euro duecentottantaquattromila-
centottantacinque/69);

- **SUBLOTTO 1D**



€ 562.732,22 (euro cinquecentosessantaduemila-
settecentotrentadue/22);

- SUBLOTTO 1E

euro 207.182,35 (duecentosettemilacentottantadue/
35);

- SUBLOTTO 1F

euro 352.269,12 (trecentociquantaduemiladuecento
sessantanove/12);

- SUBLOTTO 1G

euro 110.826,66 (centodiecimilaottocentoventi
sei/66);

- SUBLOTTO 1H

euro 110.826,66 (centodiecimilaottocentoventisei/
66).

LOTTO 2

euro 4.212.454,88 (quattromilioniduecentododicimila
quattrocentocinquantaquattro/88) di cui:

- SUBLOTTO 2A

euro 784.843,62 (settecentottantaquattromila
ottocentoquarantatre/62);

- SUBLOTTO 2B

euro 1.240.420,11 (unmilione duecentoquarantamila
quattrocentoventi/11);

- SUBLOTTO 2C

euro 449.241,23 (quattrocentoquarantanovemila

duecentoquarantuno/23);

- SUBLOTTO 2D

euro 1.240.507,57 (unmilione duecentoquarantamila
cinquecentosette/57);

- SUBLOTTO 1E

euro 437.333,51 (quattrocentotrentasettemila
trecentotrentatrè/51);

- SUBLOTTO 1F

euro 60.108,84 (sessantamilacentotto/84).

LOTTO 3

euro 6.558.741,65 (seimilionicinquecento
cinquantottomilasettecentoquarantuno/65) di cui:

- SUBLOTTO 3A

euro 1.238.064,51 (unmilione duecentotrentottomila
sessantaquattro/51);

- SUBLOTTO 3B

euro 3.324.980,39 (tremilione trecentoventiquattro
milanovecentottanta/39);

- SUBLOTTO 3C

euro 680.238,62 (seicentottantamiladuecento
trentotto/62);

- SUBLOTTO 3D

euro 422.442,44 (quattrocentoventiduemila
quattrocentoquarantadue/44);

- SUBLOTTO 3E

Manzoni

Manzoni

Manzoni

euro 331.809,35 (trecentotrentunomilaottocento
nove/35);

- **SUBLOTTO 3F**

euro 312.826,77 (trecentododicimilaottocento
ventisei/77);

- **SUBLOTTO 3G**

euro 248.379,57 (duecentoquarantottomilatrecento
settantanove/57).

LOTTO 4

euro 544.775,94 (cinquecentoquarantaquattromila
settecentosettantacinque/94) di cui:

- **SUBLOTTO 4A**

euro 118.529,73 (centodiciottomilacinquecento
ventinove/73);

- **SUBLOTTO 4B**

euro 130.247,57 (centotrentamiladuecentoquaranta
sette/57);

- **SUBLOTTO 4C**

euro 108.374,27 (centottomilatrecentosettanta
quattro/27);

- **SUBLOTTO 4D**

euro 93.812,19 (novantatremilaottocentododici/19);

- **SUBLOTTO 4E**

euro 93.812,19 (novantatremilaottocentododici/19).

LOTTO 5

euro 535.032,95 (cinquecentotrentacinquemila
trentadue/95) di cui:

- SUBLOTTO 5A

euro 111.596,99 (centoundicimilacinquecento
novantasei/99);

- SUBLOTTO 4B

euro 221.303,55 (duecentoventunomila
trecentotre/55);


- SUBLOTTO 4C

euro 202.132,41 (duecentoduemilacentotrentadue/41).

ARTICOLO 5 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA).

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura
oggetto del presente contratto è tecnologicamente
la più adeguata ai requisiti richiesti e che i
singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa
applicati a qualsiasi altro contraente in ambito
nazionale per servizi di analoga qualità in caso di
termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo
di esecuzione del contratto, anche mediante
controlli a campione eseguiti dall'Amministrazione
Difesa, si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti
entro i limiti predetti, restituendo quanto
eventualmente percepito in più, maggiorato degli
interessi legali maturati dalla data di riscossione



alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE).

6.1 A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Ditta ha presentato la fidejussione n°7072801 di € 724.038,53 (euro sette centoventiquattromilazerotrentotto/53), rilasciata, in data 07/12/2011, dalla "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.", con sede in Siena - Piazza Salimbeni n°3, pari al 5% dell'importo contrattuale poichè la Ditta è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli articoli 75, comma 7, e 113 del D.Lgs 163/06.

6.2 La predetta fidejussione sarà svincolata proporzionalmente per ogni singolo lotto/sublotto dopo il relativo collaudo, consegna e accettazione.

ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO).

7.1 I materiali e le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente contratto saranno

presentate al collaudo/accettazione entro i
seguenti termini:

LOTTO 1

SUBLOTTO 1A

La Ditta dovrà presentare al collaudo al CSSN,
dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, la
documentazione in versione preliminare di quanto
previsto dal Sublotto 1A e dal paragrafo 3.1 della
Specifica Tecnica, entro 180 (centottanta) giorni
solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte
della Ditta, della comunicazione comprovante
l'avvenuta approvazione del presente contratto nei
modi di legge. La documentazione in versione
definitiva di quanto previsto dal Sublotto 1A e dal
paragrafo 3.1 della Specifica Tecnica dovrà essere
presentata al collaudo contestualmente alla
presentazione al collaudo del lotto 1G.

SUBLOTTO 1B

La Ditta dovrà presentare al collaudo a UTNAV GE,
dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto
previsto dal Sublotto 1B e dal paragrafo 3.1 della
Specifica Tecnica, entro 180 (centottanta) giorni
solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte
della Ditta, della comunicazione
dell'Amministrazione Difesa attestante

Altauxdes

Effet

Alfieri

l'accettazione del Sublotto 1A. La consegna del software dovrà avvenire entro 15 giorni solari dalla comunicazione di avvenuto collaudo positivo ed accettazione secondo le indicazioni riportate al paragrafo 3.1 - sublotto 1B della Specifica Tecnica.

SUBLOTTO 1C

La Ditta dovrà presentare al collaudo a UTNAV GE, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Sublotto 1C e dal paragrafo 3.1 della Specifica Tecnica, entro 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'Amministrazione Difesa attestante l'accettazione del Sublotto 1A. I componenti dovranno essere consegnati alla prima delle Unità Navali della classe Orizzonte, che verrà indicata dalla Marina Militare Italiana, entro 30 giorni solari dalla comunicazione di avvenuto collaudo positivo e accettazione degli stessi.

SUBLOTTO 1D

La Ditta dovrà presentare al collaudo a MARINARSENTA, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Sublotto 1D e dal paragrafo 3.1 della Specifica Tecnica, entro 90 (novanta) giorni


solari decorrenti dalla data di disponibilità della 1^a Unità Navale ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla messa a disposizione degli impianti da 76/62 DF Davide. La data di messa a disposizione dell' Unità Navale dovrà essere successiva alle date di collaudo e accettazione dei sublotti 1B e 1C.

SUBLOTTO 1E

La Ditta dovrà presentare al collaudo a DUTNAV SP, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione, quanto previsto dal Sublotto 1E e dal paragrafo 3.1 della Specifica Tecnica, entro 260 (duecentosessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'Amministrazione Difesa attestante l'accettazione del Sublotto 1C. I componenti dovranno essere consegnati alla seconda delle Unità Navali della classe Orizzonte, che verrà indicata dalla Marina Militare Italiana, entro 30 giorni solari dalla comunicazione di avvenuto collaudo positivo e accettazione degli stessi.

SUBLOTTO 1F

La Ditta dovrà presentare al collaudo a MARINARSEN TA, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione, quanto previsto dal Sublotto 1F e dal paragrafo 3.1 della Specifica Tecnica, entro 90 (novanta) giorni



solari decorrenti dalla data di disponibilità della 2^ Unità Navale ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla messa a disposizione degli impianti da 76/62 DF Davide. La data di messa a disposizione dell'Unità Navale dovrà essere successiva alle date di collaudo e accettazione dei sublotti 1B e 1E.

SUBLOTTO 1G

La Ditta dovrà presentare al collaudo a MARINARSEN TA, dandone conoscenza a NAVARM 10^ Divisione, quanto previsto dal Sublotto 1G e dal paragrafo 3.1 della Specifica Tecnica, entro 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla data di disponibilità della 1^ Unità Navale ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla messa a disposizione degli impianti da 76/62 DF Davide. La data di messa a disposizione dell'Unità Navale dovrà essere successiva alla data di collaudo e accettazione del sublotto 1D.

SUBLOTTO 1H

La Ditta dovrà presentare al collaudo a MARINARSEN TA, dandone conoscenza a NAVARM 10^ Divisione, quanto previsto dal Sublotto 1H e dal paragrafo 3.1 della Specifica Tecnica, entro 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla data di disponibilità della 2^ Unità Navale ed entro 30

(trenta) giorni solari dalla messa a disposizione degli impianti da 76/62 DF Davide. La data di messa a disposizione dell'Unità Navale dovrà essere successiva alla data di collaudo e accettazione del sublotto 1F.

LOTTO 2

SUBLOTTO 2A

La Ditta dovrà presentare al collaudo al CSSN, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, la documentazione in versione preliminare di quanto previsto dal Sublotto 2A e dal paragrafo 3.2 della Specifica Tecnica, entro 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge. La documentazione in versione definitiva di quanto previsto dal Sublotto 2A e dal paragrafo 3.2 della Specifica Tecnica dovrà essere presentata al collaudo contestualmente alla presentazione al collaudo del lotto 2c.

SUBLOTTO 2B

La Ditta dovrà presentare al collaudo a UTNAV GE, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Sublotto 2B e dal paragrafo 3.2 della Specifica Tecnica, entro 240 (duecentoquaranta)

Stavros

FF

Cigamilli

giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'Amministrazione Difesa attestante l'accettazione del Sublotto 2A. I componenti dovranno essere consegnati alla prima delle Unità Navali della classe Orizzonte, che verrà indicata dalla Marina Militare Italiana, entro 30 giorni solari dalla comunicazione di avvenuto collaudo positivo e accettazione degli stessi.

SUBLOTTO 2C

La Ditta dovrà presentare al collaudo al MARINARSEN TA, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Sublotto 2C e dal paragrafo 3.2 della Specifica Tecnica, entro 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di disponibilità della 1[^] Unità Navale. La data di messa a disposizione dell'Unità Navale dovrà essere successiva alla data di collaudo e accettazione del sublotto 2B.

SUBLOTTO 2D

La Ditta dovrà presentare al collaudo a UTNAV GE, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Sublotto 2D e dal paragrafo 3.2 della Specifica Tecnica, entro 240 (duecentoquaranta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione,


da parte della Ditta, della comunicazione dell'Amministrazione Difesa attestante l'accettazione del Sublotto 2B. I componenti dovranno essere consegnati alla seconda delle Unità Navali della classe Orizzonte, che verrà indicata dalla Marina Militare Italiana, entro 30 giorni solari dalla comunicazione di avvenuto collaudo positivo e accettazione degli stessi.

SUBLOTTO 2E

La Ditta dovrà presentare al collaudo al MARINARSEN TA, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Sublotto 2E e dal paragrafo 3.2 della Specifica Tecnica, entro 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di disponibilità della 2[^] Unità Navale. La data di messa a disposizione dell'Unità Navale dovrà essere successiva alla data di collaudo e accettazione del sublotto 2D.

SUBLOTTO 2F

La Ditta dovrà presentare al collaudo a DUTNAV SP, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Sublotto 2F e dal paragrafo 3.2 della Specifica Tecnica, entro 240 (duecentoquaranta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione



dell'Amministrazione Difesa attestante
l'accettazione del Sublotto 2A. I componenti
dovranno essere consegnati al sito che verrà
indicata dalla Marina Militare Italiana, entro 30
giorni solari dalla comunicazione di avvenuto
collaudo positivo e accettazione degli stessi.

LOTTO 3

SUBLOTTO 3A

La Ditta dovrà presentare al collaudo a
MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10[^]
Divisione, la documentazione in versione
preliminare di quanto previsto dal Sublotto 3A e
dal paragrafo 3.3 della Specifica Tecnica, entro
180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla
data di ricezione, da parte della Ditta, della
comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione
del presente contratto nei modi di legge. La
documentazione in versione definitiva di quanto
previsto dal Sublotto 3A e dal paragrafo 3.3 della
Specifica Tecnica dovrà essere presentata al
collaudo contestualmente alla presentazione al
collaudo del lotto 3D.

SUBLOTTO 3B

La Ditta dovrà presentare al collaudo al
MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10[^]

Divisione, quanto previsto dal Sublotto 3B e dal paragrafo 3.3 della Specifica Tecnica, entro 230 (duecentotrenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'Amministrazione Difesa attestante l'accettazione del Sublotto 3A. I componenti dovranno essere consegnati secondo le indicazioni riportate al paragrafo 3.3 - sublotto 3B della Specifica Tecnica, entro 30 giorni solari dalla comunicazione di avvenuto collaudo positivo e accettazione degli stessi.

SUBLOTTO 3C

La Ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Sublotto 3C e dal paragrafo 3.3 della Specifica Tecnica, entro 100 (cento) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'Amministrazione Difesa attestante l'accettazione del Sublotto 3B.

SUBLOTTO 3D

La Ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Sublotto 3D e dal paragrafo 3.3 della Specifica Tecnica, entro 120

Alviseo

FFA

Alviseo

(centoventi) giorni solari dalla data di messa a disposizione della 1^ Unità Navale classe Orizzonte e non prima del collaudo ed accettazione del sublotto 3C.

SUBLOTTO 3E

La Ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^ Divisione, quanto previsto dal Sublotto 3E e dal paragrafo 3.3 della Specifica Tecnica, entro 40 (quaranta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'Amministrazione Difesa attestante l'accettazione del Sublotto 3D.

SUBLOTTO 3F

La Ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^ Divisione, quanto previsto dal Sublotto 3F e dal paragrafo 3.3 della Specifica Tecnica, entro 120 (centoventi) giorni solari dalla data di messa a disposizione della 2^ Unità Navale classe Orizzonte e non prima del collaudo ed accettazione del sublotto 3C.

SUBLOTTO 3G

La Ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^

Divisione, quanto previsto dal Sublotto 3G e dal paragrafo 3.3 della Specifica Tecnica, entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'Amministrazione Difesa attestante l'accettazione del Sublotto 3F.


LOTTO 4

SUBLOTTO 4A

La Ditta dovrà presentare al collaudo al CSSN, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Sublotto 4A e dal paragrafo 3.4 della Specifica Tecnica, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'Amministrazione Difesa attestante l'accettazione del Sublotto 3D.

SUBLOTTO 4B

La Ditta dovrà presentare al collaudo al CSSN, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Sublotto 4B e dal paragrafo 3.4 della Specifica Tecnica, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di messa a disposizione della 1[^] Unità Navale classe Orizzonte. La data di messa a disposizione dell'Unità Navale dovrà essere successiva alla data



di collaudo e accettazione dei sublotti 3E e 4A.

SUBLOTTO 4C

La Ditta dovrà presentare al collaudo al CSSN, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Sublotto 4C e dal paragrafo 3.4 della Specifica Tecnica, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di messa a disposizione della 2[^] Unità Navale classe Orizzonte. La data di messa a disposizione dell'Unità Navale dovrà essere successiva alla data di collaudo e accettazione dei sublotti 3G e 4A.

SUBLOTTO 4D

La Ditta dovrà presentare al collaudo al CSSN, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Sublotto 4D e dal paragrafo 3.4 della Specifica Tecnica, entro 40 (quaranta) giorni solari decorrenti dalla data di messa a disposizione della 1[^] Unità Navale classe Orizzonte. La data di messa a disposizione dell'Unità Navale dovrà essere successiva alla data di collaudo e accettazione dei sublotti 1G e 4A.

SUBLOTTO 4E

La Ditta dovrà presentare al collaudo al CSSN, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Sublotto 4E e dal paragrafo 3.4 della

Specifica Tecnica, entro 40 (quaranta) giorni solari decorrenti dalla data di messa a disposizione della 2^a Unità Navale classe Orizzonte. La data di messa a disposizione dell'Unità Navale dovrà essere successiva alla data di collaudo e accettazione dei sublotti 1H e 4C.

LOTTO 5

SUBLOTTO 5A

La Ditta dovrà presentare al collaudo al CSSN, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione, quanto previsto dal Sublotto 5A e dal paragrafo 3.5 della Specifica Tecnica, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'Amministrazione Difesa attestante l'accettazione del Sublotto 3D.

SUBLOTTO 5B

La Ditta dovrà presentare al collaudo al CSSN, dandone conoscenza a NAVARM 10^a Divisione, quanto previsto dal Sublotto 5B e dal paragrafo 3.5 della Specifica Tecnica, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di messa a disposizione della 1^a Unità Navale classe Orizzonte. La data di messa a disposizione dell'Unità Navale dovrà essere successiva alla data di

Manuale
effe
C. B. M.

collaudo e accettazione dei sublotti 3E e 5A.

SUBLOTTO 5C

La Ditta dovrà presentare al collaudo al CSSN, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Sublotto 5C e dal paragrafo 3.5 della Specifica Tecnica, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di messa a disposizione della 2[^] Unità Navale classe Orizzonte. La data di messa a disposizione dell'Unità Navale dovrà essere successiva alla data di collaudo e accettazione dei sublotti 3G e 5A.

7.2 La comunicazione da parte della Ditta di approntamento al collaudo della fornitura dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) i materiali/prestazioni oggetto della fornitura rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di Collaudo.


7.2.1 I materiali presentati al collaudo dovranno inoltre essere accompagnati dalla relativa "Documentazione riepilogativa" e dall'"Attestato di conformità" secondo quanto previsto all'articolo 1.3 dell'Allegato Tecnico al presente contratto e

dalla dichiarazione relativa all'applicazione del regolamento CEE 1907/2006 di cui all'articolo 4 del suindicato Allegato Tecnico. In mancanza di detti documenti la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

7.2.2 Il collaudo dei Sublotti, laddove previsto dagli articoli 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 della Specifica Tecnica, avverrà secondo le procedure riportate nelle "Norme di Collaudo e accettazione" (NCA) redatte dalla Ditta e presentate all'ente preposto al collaudo, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, almeno 30 (trenta) giorni solari prima della presentazione al collaudo.

Ove tale termine non dovesse essere rispettato, la presentazione al collaudo sarà considerata valida soltanto a partire dal 31° (trentunesimo) giorno solare successivo a quello di presentazione delle NCA. In caso di rifiuto all'approvazione delle NCA, le stesse dovranno essere ripresentate all'approvazione entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

Eventuali osservazioni, debitamente dettagliate, dovranno essere comunicate da parte dell'ente preposto per il collaudo direttamente alla Ditta



dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione.

7.2.3 Il collaudo delle forniture oggetto del presente contratto, verrà effettuato a cura di una Commissione della Marina Militare appositamente costituita dall'Ente responsabile dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 14 secondo le norme in uso nell'Amministrazione Difesa richiamate al precedente articolo 1 e secondo le precisazioni contenute nella Specifica Tecnica. All'atto del collaudo la commissione dovrà preventivamente eseguire le verifiche e gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre.

7.2.4 La Ditta è tenuta a fornire il personale e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prove prescritte per i collaudi, salvo diverse prescrizioni della Appendice/Specifico Tecnica.

7.3 In caso di rifiuto ai rispettivi collaudi/accettazioni, ciascun lotto dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo/accettazione entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

7.4 In caso di rifiuto al collaudo/accettazione i lotti potranno essere ripresentati una sola volta.

7.5 I materiali, debitamente imballati e franco di ogni spesa, dovranno essere inviati e consegnati agli Enti Marina Militare Italiana secondo quanto previsto all'articolo 7.1.

Il trasporto dei predetti materiali dovrà essere effettuato a cura e spese della Ditta.

7.6 Tutte le comunicazioni della Ditta soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, a prescindere dalla data di ricezione della stessa;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)

8.1 E' previsto il subappalto con le ditte OTOMELARA e MBDA Italia per le attività di supporto all'installazione, integrazione e validazione del sistema ILDS e del sistema Teseo-MK2 Ammodernato,

Alcamo x deo

gfa

C. Gambelli

per un importo massimo compreso entro il limite del 30% dell'importo contrattuale come previsto dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda le attività affidate al Cisdeg esse non configurano un affidamento in subappalto ai sensi dell'articolo 118 D.Lgs. 163/06 in quanto l'incidenza del costo della manodopera è inferiore al 50% dell'importo del contratto ad esso affidato. Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, la Ditta dovrà presentare a Navarm 10[^] Divisione:

- 1) il contratto di subappalto dal quale risulti, a pena di nullità assoluta, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 (vedasi allegato al presente articolo), che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto, il prezzo sopracitato con eventuale ribasso non superiore al venti per cento e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- 2) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, dei requisiti di


qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;

3) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

4) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Ditta subappaltante rispettando gli obblighi previsti dall'articolo 118 del D.Lgs 163 del 2006 (trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla Ditta al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate).

8.2 I materiali e le prestazioni da fornire in base



al presente contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dalla Ditta salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'Amministrazione.

8.3 La Ditta rimane l'unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione Difesa per l'adempimento delle prestazioni dedotte in contratto.

8.4 In caso di accertata inosservanza di cui al precedente paragrafo 8.1 il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso l'amministrazione adotterà le misure ed i provvedimenti previsti dall'articolo 12 comma 5 del capitolato generale d'oneri di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA).

Qualora nel corso dell'esecuzione della commessa oggetto del presente contratto, l'Amministrazione della Difesa ritenga necessario procedere a delle variazioni nel contratto, queste dovranno essere autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle Condizioni Generali fissate dal Capitolato di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 10 (SPOSTAMENTO DEI TERMINI).

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificano ritardi nell'adempimento delle prestazioni, dovuti a cause di forza maggiore o comunque a fatti non imputabili alla Ditta, la stessa potrà chiedere all'Amministrazione uno spostamento dei termini, ai sensi dell'articolo 25 del D.M. 14/04/2000, n°200.

A tale scopo la Ditta dovrà:

a) comunicare al Ministero della Difesa - NAVARM - Divisione Liquidazioni - entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, i fatti che hanno determinato i ritardi;

Manzales

b) far pervenire alla predetta Divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, apposita istanza di spostamento dei termini, redatta in carta legale e corredata della documentazione probatoria.

gfer

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI).

A norma dell'articolo 26 del D.M. 14/04/2000, n°200, i periodi di tempo utilizzati dall'Amministrazione per i propri adempimenti previsti in contratto o da essa richiesti nel proprio interesse, danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini contrattuali. La proroga è richiesta dalla Ditta con apposita

Capomelli

domanda motivata, che deve pervenire al Ministero della Difesa - NAVARM - Divisione Liquidazioni, prima della scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI).

La Ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per la fornitura oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito.

La Ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti

dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.


L'Amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti.

ARTICOLO 14 (ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).

L'Ente responsabile dell'esecuzione del contratto è MARICENPROG TARANTO; esso ha il compito di segnalare tempestivamente alla Direzione Generale, per il tramite della 10^a Divisione di NAVARM e del Responsabile Unico del procedimento, qualsiasi irregolarità nell'esecuzione del contratto, nonché quello di effettuare il monitoraggio trimestrale delle esigenze di cassa, elaborate sulla base dello stato di avanzamento dell'esecuzione contrattuale, al fine di trasmetterne i risultati alla Divisione Liquidazioni) di NAVARM e per conoscenza alla 10^a Divisione.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI).

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'esecuzione delle prestazioni da fornire, i funzionari da essa delegati avranno libero accesso nei laboratori della Ditta con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere



che vengano rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la Ditta deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della Ditta, di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 16 (ANDAMENTO LAVORATIVO).

Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione di quanto oggetto delle richieste d'intervento rispetto al ritmo normale di sviluppo (desumibile da un ponderato esame condotto dal Coordinatore/i Marina Militare Italiana, nominato/i da MARICENPROG, delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche delle prestazioni, dei relativi importi e del tempo concesso per la loro ultimazione), la stessa sarà invitata ad imprimere alle lavorazioni il necessario impulso

onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecnico-operative dell'Amministrazione Difesa, fermo restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

Qualora la Ditta non ottemperi a detto invito, l'Amministrazione Difesa, previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida, potrà decretare la risoluzione del contratto, avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 37 delle Condizioni Generali di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO).

Ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n°163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

-l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (Divisione Liquidazioni) nelle forme di legge;

- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o all'ammontare delle prestazioni effettuate in uno o più trimestri;

- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento

Manuale

9/11

Agustini

diverso rispetto a quanto sopra esposto;

-non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del suddetto D.lgs n°163/2006.

ARTICOLO 18 (PAGAMENTI).

18.1 Per poter ricevere il pagamento la Ditta dovrà emettere regolare fattura intestata a NAVARM - Divisione Liquidazioni - e presentarla all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad inoltrarla, in un'unica soluzione, alla Direzione Generale (Divisione Liquidazioni e, per conoscenza alla 10^a Divisione), corredandola di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbale di consegna, documenti di assunzione in carico e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della liquidazione).

18.2 Contestualmente l'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale comunicherà alla Ditta la data di spedizione a NAVARM di tutta la documentazione suindicata.

Il pagamento dei lotti avverrà nel modo seguente:

Sublotti 1A, 2A e 3A

prima rata: 80% (ottanta per cento) dell'importo del singolo sublotto dopo collaudo definitivo con esito positivo, consegna e accettazione della documentazione in versione preliminare;

seconda rata: 20% (venti per cento) dell'importo del singolo sublotto dopo collaudo definitivo con esito positivo, consegna e accettazione della documentazione in versione definitiva.

Sublotti 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 5A, 5B e 5C


rata unica: 100% (cento per cento) dell'importo del lotto/sublotto dopo collaudo con esito favorevole e accettazione da parte dell'ente preposto al collaudo.

Tutti i rimanenti sublotti

prima rata: 90% (novanta per cento) dell'importo del singolo lotto dopo collaudo definitivo con esito positivo, consegna e accettazione;

seconda rata: 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo lotto al termine della garanzia del lotto stesso.

18.3 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002 le parti concordano che i pagamenti saranno effettuati entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di accettazione delle prestazioni relative a ciascun trimestre o dalla



ricezione della fattura se ad essa successiva.

Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

ARTICOLO 19 (PENALITÀ).

19.1 Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 7 saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini per ogni periodo di ritardo pari al decimo del termine di ciascun lotto sarà sottoposta alla penalità del 2% fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.

19.2 Per i periodi iniziati, ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

19.3 il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incidano sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la

fornitura, non darà luogo ad applicazione penale.

I ritardi rispetto al suddetto termine verranno conteggiati secondo le modalità previste per ritardo nella fornitura.

19.4 Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

19.5 L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

19.6 La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa- NAVARM, Servizio Contenzioso, per il tramite della Divisione Tecnica o UTNAV competente il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 20 (REVISIONE PREZZI).

Stanzano

Stanzano

Stanzano

Ai sensi del disposto dell'articolo 115 del D.Lgs. 163/06 sarà ammessa la revisione del prezzo.

20.1 Esclusione del computo revisionale

Il computo per la determinazione del compenso revisionale sarà effettuato con l'esclusione dei lavori eseguiti nei primi due anni la cui quantità espressa in percentuale è riportata nell'Allegato 3: il termine iniziale è la data di stipulazione del presente contratto.

In caso di presentazione al collaudo prima dei termini previsti dall'articolo 7, il periodo revisionale si accorcia di conseguenza, annullandosi completamente per le prestazioni presentate al collaudo entro i primi due anni dalla data di stipula. Per il calcolo dell'avanzamento da revisionare si applicherà in tal caso la lettera b) del successivo punto 20.5.

20.2 Base di riferimento

Le variazioni dei prezzi che si verificano nei periodi sottoposti a revisione, saranno, quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno ad eccezione della base di riferimento iniziale, che va riferita alla data di stipula del contratto. Nel caso non fosse compresa nel periodo revisionabile nessuna

delle date 1° gennaio o 1° luglio, si farà riferimento all'indice in vigore alla data precedente (1° gennaio e 1° luglio) più vicina all'inizio del periodo revisionabile.

20.3 Periodi penalizzati esclusi dal computo revisionale

In caso di ritardo per colpa della Ditta, il maggior tempo d'esecuzione della fornitura rispetto al tempo previsto contrattualmente non sarà preso in considerazione ai fini della revisione prezzo.

20.4 Dinamica della revisione prezzo

La revisione sarà effettuata utilizzando la formula e le modalità sotto riportate:

$$P_{ri} = P_{oi} \times 0,85 \times (m_{oi} * MO_i / MO_0 + m_{ai} * Ma_i / Ma_0) + 0,15 P_{oi}$$

P_{ri} = quota-parte del prezzo revisionato relativo al periodo i-esimo


P_{oi} = quota-parte del prezzo da revisionare relativo al periodo i-esimo

m_{oi} = quota manodopera nazionale al periodo i-esimo
(v. Allegato 3)

MO_i = indice costo manodopera nazionale al periodo i-esimo (vedi succ. punto 1)

MO_0 = indice come sopra alla stipula del contratto

m_{ai} = quota materiali nazionali al periodo i-esimo



(v. Allegato 3)

MA_i = indice costo materiali nazionali al periodo i-esimo (v. succ. punto 1)

MA_0 = indice come sopra alla stipula del contratto

a) L'importo contrattuale della fornitura si considera costituito come riportato nell'Allegato 3.

b) Il tempo di esecuzione contrattuale viene suddiviso in due periodi; il primo di tali periodi avrà una durata di due anni, il secondo avrà la durata residua. Nel secondo periodo la quota parte di prezzo da revisionare sarà quella corrispondente alla aliquota fissata nell'Allegato 3, salvo difformi risultanze in favore dell'Amministrazione Difesa: cioè o nel caso di indici complessivamente in diminuzione, oppure nel caso in cui l'aliquota dei lavori del secondo periodo fosse conseguita, in parte o totalmente, precedentemente alla scadenza del primo periodo: in tal caso il minor tempo impiegato non influirà sul secondo periodo revisionale né in termini temporali né in termini di quota revisionabile. E' fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore e comunque non imputabili alla Ditta ai sensi dell'articolo 10, oppure di sospensive disposte

dall'Amministrazione Difesa: in questi casi i termini temporali di ciascun periodo interessato saranno prorogati per il numero di giorni di proroga concessa o di sospensiva.

c) Ai fini della revisione la fornitura, ripartita nei periodi di cui al punto precedente, sarà considerata nell'ambito di ciascun periodo uniformemente spesa e distribuita secondo le incidenze percentuali di cui all'Allegato 3.

d) Per gli indici richiamati nel precedente articolo si farà riferimento a:

MO = numero indice manodopera nazionale della retribuzione oraria contrattuale relativa alla categoria "Elettromeccanica ed Elettronica", tabella Operai/Impiegati, pubblicato sul Bollettino mensile edito dall'ISTAT;

MA = numero indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali categoria "Armi, sistemi d'arma e munizioni" pubblicato sul bollettino mensile edito dall'ISTAT.

20.5 Presentazione conteggi

La Ditta presenterà all'U.T. il conteggio revisionale, debitamente documentato. L'U.T. provvederà quindi ad emettere il verbale di concordanza (o discordanza). Tale verbale, con i

Stauraleo

gff

Agum

conteggi e la documentazione a corredo sarà trasmesso al NAVARM 14^a Divisione per l'esame e la definitiva approvazione.

20.6 Liquidazione della revisione prezzi

Sulla base dei conteggi di cui sopra sarà corrisposto a titolo di acconto l'85% dell'importo risultante.

Sarà corrisposto anche il residuo 15% previa presentazione da parte della Ditta di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata dopo l'approvazione del verbale contenente i conteggi revisionali definitivi.

20.7 Revisione prezzo a favore dell'Amministrazione Difesa.

Nel caso di revisione prezzi in favore dell'Amministrazione Difesa, la stessa provvederà al recupero del relativo ammontare richiedendo alla Ditta il corrispondente versamento in Tesoreria o effettuando il recupero diretto degli eventuali crediti a favore della Ditta e maturati successivamente all'accertamento.

ARTICOLO 21 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE).

In base a quanto stabilito dall'articolo 5 del D.P.R. 20/04/94, n°367, e ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive

modificazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditalmento sul conto corrente bancario n°3195007/01/80 dedicato, intestato a nome della Ditta presso la BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN: IT85G0306905108031950070180 e che le persone delegate ad operare su di esso sono elencate nell'Allegato A.


Eventuali variazioni dei dati di conto corrente e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Ditta.

La Ditta dichiara di esonerare l'Amministrazione Difesa da ogni responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

ARTICOLO 22 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)

La Ditta assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136, e successive modifiche.

Il citato obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui all'oggetto contrattuale. In particolare anche dai contratti stipulati con i subcontraenti dovrà risultare il CIG e l'assunzione dell'obbligo di



Tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010 n°136.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di ROMA.

ARTICOLO 23 (GARANZIA).

È prevista una garanzia della durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari sui seguenti sublotti: 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G.

In tale periodo la Ditta si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto del collaudo, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della

documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'Amministrazione Difesa.

Le riparazioni saranno effettuate dalla Marina Militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio.

In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso delle spese fatte, senza alcun aumento a titolo di spese generali.

Nel caso, però, che fosse la Ditta stessa a richiedere l'esecuzione dei lavori da parte della Marina Militare e questa vi aderisse, nel conto della spesa saranno applicate le spese generali nella misura regolamentare. Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Ditta e restituite dalla Ditta stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Ditta, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze

Ottaviano

PTA

Ady...lli

di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione da parte della Ditta della comunicazione con cui la Ditta stessa verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 24 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO).


La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dall'articolo 40 delle Condizioni Generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro - opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo totale della commessa; la somma trattenuta sarà pagata al contraente solo

dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza; né la Ditta potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.

ARTICOLO 25 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI).

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R. Decreto 18 novembre 1923, n°2440 , le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica. Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto dal Ministero della Difesa



(NAVARM - Divisione Contratti) per essere allegato al contratto.

La fornitura di materiali e le prestazioni oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ad eccezione di alcune attività a favore di MARICENPROG, facenti parte dei sublotti 2F, 3B e 3C, per i quali sarà versata l'IVA (calcolata al 21%) per un importo pari ad € 286.186,86 (euro duecentottantaseimilacentottanta sei/86).

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n°131 e successive modificazioni, è dovuta nella misura di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 26 (DOMICILIO DELLA DITTA).

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio in Roma, Via Tiburtina n°1231 presso la propria sede legale.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE).

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatoria per l'Amministrazione Difesa se non

dopo che sarà stato approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'Articolo 8 delle Condizioni Generali fissate nel Capitolato d'Oneri approvato con D.M. 14 aprile 2000 n°200, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitata dalla Ditta ove nel termine di tre mesi dalla stipulazione non venga emesso il decreto di approvazione, in conformità con quanto previsto dall'Articolo 114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R. Decreto 23 maggio 1924, n°827, e con l'osservanza delle condizioni previste dall'Articolo 114 medesimo.

Mancuso

È richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Officiario

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - Legge del 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°56, e in fogli n°14 di cui si compone, fin qui.

Giuseppe

p. LA DITTA

Giuseppe

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile la Ditta dichiara di

approvare espressamente le seguenti clausole:

Articolo 5- Clausola di Salvaguardia;

Articolo 18-Pagamenti.

P. LA DITTA

Giuseppe Benucci

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Giuseppe Fel

L'UFFICIALE ROGANTE

Olivia Lanzales